

Codice A1813C

D.D. 24 maggio 2024, n. 1107

R.D. n. 523/1904, L.R. 12/2004 e D.P.G.R. 10/R/2022. Concessione demaniale e autorizzazione idraulica n. 6275/2024, relative ai lavori di collettamento, depurazione e realizzazione della dorsale idrica Val Pellice - Lotto I' Rev 01 (Codice ATO 2956) nei comuni di Cavour, Luserna San Giovanni, Torre Pellice e Bricherasio. Conferenza di Servizi indetta dall'ATO3 - Pratica TO/AT/6817 - Richiedente: SMAT spa..



ATTO DD 1107/A1813C/2024

DEL 24/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904, L.R. 12/2004 e D.P.G.R. 10/R/2022.

Concessione demaniale e autorizzazione idraulica n. 6275/2024, relative ai lavori di collettamento, depurazione e realizzazione della dorsale idrica Val Pellice – Lotto I' Rev 01 (Codice ATO 2956) nei comuni di Cavour, Luserna San Giovanni, Torre Pellice e Bricherasio.

Conferenza di Servizi indetta dall'ATO3 - Pratica TO/AT/6817 - Richiedente: SMAT spa.

In data 05/04/2024 con nota prot. 1090 (registrato a protocollo regionale al n. 17980/A1800A del 08/04/2024) l'Autorità d'ambito Torinese (ATO3), con sede in Torino, C.F. 08581830018, ha convocato una Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. al fine di acquisire i pareri e le autorizzazioni in merito al progetto di concessione per lavori di "collettamento, depurazione e realizzazione della dorsale idrica Val Pellice – I° Lotto, nei comuni di Cavour, Luserna San Giovanni, Torre Pellice e Bricherasio, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'interno del progetto di collettamento e depurazione della dorsale idrica Val Pellice, di cui la SMAT spa è richiedente, si prevede la realizzazione dell'attraversamento in subalveo del Torrente Angrogna, in sintesi i lavori consistono in:

- realizzazione di pali in calcestruzzo CFA diametro 60 cm ad interasse 12 metri, per ancoraggio delle tubazioni;
- tassellatura ai pali realizzati, degli angolari in acciaio inox, per l'ancoraggio del tubo camicia in acciaio;
- posa di condotta fognaria e di acquedotto, all'interno degli ancoraggi, rispettivamente con tubazione in gres DN400 entro tubo camicia in acciaio DN700 e tubazione in ghisa sferoidale DN 500;

- rinterro del tubo camicia con materiale di risulta degli scavi;
- realizzazione di una soglia in massi di cava intasati in calcestruzzo a protezione delle condotte di acquedotto e fognatura.

All'istanza sono allegati gli elaborati costituenti il Progetto definitivo, redatti dall'Ing. Vincenzo Ciccarelli e costituiti dalla relazione generale, relazione geologica e da n. 1 tavola grafica.

Con Determinazione del Direttore Generale di ATO3 Torinese, n. 41 del 06.03.2023, è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per l'intervento in oggetto.

Con provvedimento PAD n. 700 del 08.09.2023 la SMAT spa ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo in oggetto.

Pertanto, sulla base della documentazione pervenuta, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 ai sensi dell'art. 16 del regolamento di cui alla DPGR 16 dicembre 2022, n. 10/R sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Il canone annuo è determinato in Euro 191,00 (Euro centonovantuno/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17.12.2018, aggiornata con D.D. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla D.D. n. 3928 del 28.12.2021.

Dato atto che a titolo di garanzia degli obblighi della concessione il richiedente è tenuto alla prestazione di una cauzione pari ad € 382,00, ai sensi dell'art. 11 comma 1, del Regolamento Regionale n. 10R/2022.

La presente determina viene trasmessa alla Conferenza dei Servizi.

La richiesta di cui all'articolo 12 del Regolamento avviene a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti

alla gestione del demanio idrico;

- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- Visto il decreto legislativo n. 118/2011;
- Visto il Regolamento Regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001. n. 18/R.", aggiornato alle modifiche del 21/12/2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- Vista la L.R. n. 9 del 26/03/2024 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- Vista la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 ;
- Visto il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

determina

- di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, la soc. SMAT spa ad eseguire l'attraversamento in subalveo sul Torrente Angrogna, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 1. con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.
 2. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 3. il piano di appoggio della fondazione delle tubazioni dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 2,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
 4. i pozzetti di ispezione in c.a dovranno essere posizionati ad una distanza minima di metri 4,00 dal ciglio superiore di sponda del corso d'acqua in argomento;
 5. siano eseguiti i calcoli di verifica della stabilità dei pali in calcestruzzo CFA di ancoraggio delle tubazioni in progetto, ai sensi delle NTC 2018.;
 6. i massi costituenti la la corazzatura di fondo alveo dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m³ e peso superiore a 8 kN. Inoltre, dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
 7. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi. È fatto divieto assoluto di asportare materiale litoide demaniale dal corso d'acqua;

8. l'eventuale materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
9. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
11. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
12. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data del provvedimento della C.d.S. e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a cause di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni meteorologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
13. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
14. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto in progetto (caso di danneggiamento) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
15. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
18. Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;
19. prima dell'inizio dei lavori il richiedente dovrà ottenere il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della L.R. n. 37/2006.

- di concedere alla soc. SMAT spa, l'occupazione di area demaniale per la realizzazione dell'attraversamento in subalveo con condotta fognaria e idrica del Torrente Angrogna nell'ambito del progetto di collettamento, depurazione e realizzazione della dorsale idrica Val Pellice – I° Lotto nei comuni di Cavour, Luserna San Giovanni, Torre Pellice e Bricherasio, come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza.
- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

di stabilire:

- la decorrenza della concessione dalla data del provvedimento finale rilasciato dalla Conferenza di Servizi.
- che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento (pagamento canone, cauzione e firma disciplinare)
- che la richiesta di cui all'articolo 12 avviene a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi.
- la durata della concessione in anni 30 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare.
- che il canone annuo, fissato in € 191,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte.
- di demandare a successivo atto, a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della C.d.S., l'accertamento del deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio 2024 e impegno sul capitolo 442030 del bilancio 2024.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

I FUNZIONARI ESTENSORI:

Dott. For. Roberto Cagna
Arch. Giuseppe Fantinati
Carla Gagliardi

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. Schema_disciplinare_smat__TOAT6817.pdf

Allegato 

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TO.AT.6817 Disciplinare di concessione demaniale

Rep. N° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per un attraversamento in subalveo con condotta fognaria e idrica del Torrente Angrogna nell'ambito del progetto di collettamento, depurazione e realizzazione della dorsale idrica Val Pellice – I° Lotto nei comuni di Cavour, Luserna San Giovanni, Torre Pellice e Bricherasio (TO), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R
Richiedente: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. con sede in Torino, c.so XI Febbraio 14, Partita I.V.A. 07937540016.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per un attraversamento in subalveo con condotta fognaria e idrica del Torrente Angrogna nell'ambito del progetto di collettamento, depurazione e realizzazione della dorsale idrica Val Pellice – I° Lotto nei comuni di Cavour, Luserna San Giovanni, Torre Pellice e Bricherasio (TO).. La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

Il mantenimento delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni tecniche idrauliche ed amministrative contenute nella determinazione dirigenziale di concessione n. in data rilasciata nell'ambito della Conferenza di Servizi conclusasi con

determinazione n. del, che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** e pertanto con scadenza al **31.12.2054**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto

altresi divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **€ 191,00 (centonovantuno/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione di **€ 382,00 (trecentoottantadue/00)**, pari a due annualità del canone. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osta, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte,

dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della SMAT S.p.A. , C.so XI febbraio 14.- Torino.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il Direttore Generale

Dott. Ing. Bruno IFRIGERIO

Ing. Marco ACRI

(firmato digitalmente)(*)

(firmato digitalmente)(*)

(*)Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TO.AT.6817 Disciplinare di concessione demaniale

Rep. N° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per un attraversamento in subalveo con condotta fognaria e idrica del Torrente Angrogna nell'ambito del progetto di collettamento, depurazione e realizzazione della dorsale idrica Val Pellice – I° Lotto nei comuni di Cavour, Luserna San Giovanni, Torre Pellice e Bricherasio (TO), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R
Richiedente: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. con sede in Torino, c.so XI Febbraio 14, Partita I.V.A. 07937540016.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per un attraversamento in subalveo con condotta fognaria e idrica del Torrente Angrogna nell'ambito del progetto di collettamento, depurazione e realizzazione della dorsale idrica Val Pellice – I° Lotto nei comuni di Cavour, Luserna San Giovanni, Torre Pellice e Bricherasio (TO).. La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

Il mantenimento delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni tecniche idrauliche ed amministrative contenute nella determinazione dirigenziale di concessione n. in data rilasciata nell'ambito della Conferenza di Servizi conclusasi con

determinazione n. del, che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** e pertanto con scadenza al **31.12.2054**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto

altresi divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **€ 191,00 (centonovantuno/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione di **€ 382,00 (trecentoottantadue/00)**, pari a due annualità del canone. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osta, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte,

dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della SMAT S.p.A. , C.so XI febbraio 14.- Torino.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il Direttore Generale

Dott. Ing. Bruno IFRIGERIO

Ing. Marco ACRI

(firmato digitalmente)(*)

(firmato digitalmente)(*)

(*)Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.